**[4]**

**I Longobardi**

[1] Dopo soli quattro anni dalla morte di Giustiniano, l’Italia – che a così caro prezzo era stata riconquistata all’impero – tornò ad essere invasa dai barbari. Tra il 568 e il 569, un esercito guidato dal re Alboino e composto in prevalenza di Longobardi (ma anche di Gepidi, Sarmati, Suebi e Sassoni) si mosse dalla Pannonia e valicò i passi del Friuli per dilagare nella Penisola. Soprattutto all’inizio i Longobardi incontrarono ben poca resistenza. Pur tuttavia essi non riuscirono a conquistare l’Italia intera. Importanti porzioni rimasero in mano bizantina: la Liguria, l’Istria e la laguna veneta, Ravenna (sede dell’esarca, il rappresentante dell’imperatore in Italia) e gran parte della Romagna e delle Marche, la fascia di terra che collega Ravenna con Roma attraverso gli Appennini, Roma e il Lazio, le coste della Campania, quasi tutta la Puglia e quindi la Calabria e le isole maggiori. L’Italia perdeva così la sua unità politica: la ritroverà solo tredici secoli dopo con le vicende risorgimentali.

Immagine che contiene mappa, testo, atlante

Descrizione generata automaticamente

[2] Chi erano però i Longobardi? Essi si erano affacciati relativamente da poco tempo alla ribalta politica internazionale ed apparivano assai meno ‘civilizzati’ dei Goti e persino degli stessi Franchi. Le loro origini sono avvolte nel mistero, ma – al di là del racconto mitico che loro stessi avevano costruito (*Origo gentis Langobardorum*) – è probabile che provenissero anch’essi dalle regioni scandinave al pari di molti altri gruppi germanici. Le prime notizie storiche li indicano stanziati nel bacino dell’Elba. Di li si trasferirono tra il **Norico** e la **Pannonia** (grosso modo equivalenti alle odierne Austria, Ungheria e Serbia) dove però erano sotto il giogo delle tribù degli Eruli. Nel 508 – forse grazie a una campagna militare condotta nella regione dagli Ostrogoti – riuscirono a sconfiggere gli Eruli e a sottrarsi al loro dominio. Divennero quindi *milites foederati* di Costantinopoli. Circa 5000 guerrieri longobardi combatterono in effetti in Italia negli ultimi anni della guerra gotica. In questo frangente essi rivelarono tuttavia di essere a tal punto refrattari a ogni disciplina che i generali romani – così racconta lo storico Procopio – preferirono congedarli al più presto.

[3] Può darsi che sia stato proprio il ricordo dell’Italia e delle sue ricchezze che essi conobbero in quell’occasione a convincere, qualche anno dopo, i Longobardi a invadere la Penisola. Valicando le alpi, i Longobardi avevano al seguito le famiglie e tutti i loro averi secondo il tradizionale sistema che voleva coincidenti l’organizzazione del popolo e quella dell’esercito. Cellula della società, come della milizia, era l’unità familiare allargata (il clan). Attorno al capofamiglia si raccoglievano in battaglia tutti gli uomini della sua famiglia che fossero atti alle armi (***arimanni***). In una società militarmente organizzata qual era la longobarda, solo costoro avevano peraltro la piena capacità giuridica. Donne, bambini vecchi e semiliberi avevano capacità giuridica limitata. Più famiglie, legate tra loro da forti legami parentali, costituivano una tribù. Tali tribù erano dette ***farae*** e il nome rivela ancora l’originaria struttura nomade e militare a un tempo (*fahren* nel tedesco odierno significa <andare/muoversi/spostarsi con carri trainati da animali o con altri mezzi di locomozione>).

[4] In tempo di guerra, singolarmente o a gruppi, le *farae* si trasformavano nei corpi d’armata dell’esercito. Capo della *fara* e comandante militare era il *dux* che veniva eletto tra i vari capifamiglia per le sue capacità militari e per la forza del suo clan. In occasione di compagne militari importanti, i duchi sceglievano tra di loro un *rex* al quale delegavano il potere di conduzione dell’intero esercito. A guerra finita il re tornava però ad essere un duca come gli altri. Questa struttura sociale condizionò anche l’occupazione dell’Italia. Ben presto, infatti, la spinta centrifuga ebbe la meglio sulla debole autorità regia. Il principio dinastico che avrebbe reso più stabile l’istituzione monarchica stentava ad affermarsi contro quello elettivo. Accadde così che le *farae*, singole o a gruppi, si staccarono via via dal grosso dell’esercito stanziandosi nei territori man mano che li conquistavano.

[5] Questo, da un lato, impedì, come si è già accennato, che l’avanzata proseguisse sino a sottomettere l’intera Penisola. Dall’altro lato, fece sì che i territori conquistati non passassero complessivamente al fisco regio come era avvenuto, per esempio, per i Franchi. Gli insediamenti territoriali delle *farae* presero spesso il nome di ***salae***. Di entrambi i termini rimangono significative tracce nell’odierna toponomastica (per es. *Fara Sabina*, *Fara San Marino*, *Fara filiorum Petri*, *Sala Consilina*, *Sala Comacina*, *Sala Bolognese*). Per lo più i Longobardi preferirono attestarsi presso centri urbani strategicamente importanti. Talvolta i duchi riuscirono ad assicurarsi porzioni territoriali piuttosto estese. Nacque così un numero considerevole di ducati autonomi (furono circa 35). Fra di essi si contraddistinsero per forza e indipendenza quelli del Friuli, di Spoleto e di Benevento. Gli ultimi due furono probabilmente creati da bande di guerrieri che erano rimasti in Italia una volta conclusa la riconquista bizantina e che, ancor prima dell’arrivo di Alboino avevano approfittato di un vuoto di potere per insediarsi stabilmente nelle zone interne dell’Italia centro-meridionale. Questi due ducati, anche per la separazione territoriale, conserveranno sempre una notevole autonomia rispetto al regno di Pavia e rimarranno in vita a lungo, anche dopo la caduta del regno longobardo nel 774.

[6] Uccisi in altrettante congiure il re **Alboino** (572) e il figlio **Clefi** che gli era succeduto (574), i duchi per dieci anni rinunciarono a eleggere un nuovo re (il periodo del cosiddetto interregno). Di questo stato di cose, che costituiva indubbiamente un elemento di grande debolezza, i Bizantini seppero subito approfittare adottando una duplice strategia: ricorsero in particolare alle armi della diplomazia (per esempio, rinforzando in chiave antilongobarda l’alleanza con i Franchi) e a quella della corruzione (somme di denaro furono spesso impiegate per mettere i duchi gli uni contro gli altri). I Longobardi furono sul punto di perdere tutto quanto avevano conquistato. Seppero però reagire in tempo. Nel 584 i duchi elessero re **Autari** (figlio di Clefi) e, per rafforzarne il potere, accettarono (ad eccezione di quelli di Spoleto e Benevento) di cedere alla monarchia la metà dei possedimenti ducali. La capitale fu allora fissata definitivamente a Pavia (all’epoca chiamata *Ticinum*).

[7] Onde evitare il ritorno di tentazioni separatiste da parte dei duchi, Autari pretese inoltre che questi accogliessero, nei rispettivi ducati, altrettanti ufficiali di nomina regia, i ***gastaldi***. Il gastaldo, ufficialmente incaricato di amministrare in nome e per conto del re le terre cedute, si vide presto assegnare anche funzioni che si estendevano alla giustizia e alla difesa. In questo senso i gastaldi si vennero a contrapporre agli ***sculdasci*** i quali svolgevano pressappoco le stesse funzioni ma erano di nomina ducale. Attraverso i gastaldi i monarchi riuscirono in realtà a mantenere sotto controllo i duchi evitando che la loro autorità mettesse in crisi l’unità e la compattezza del regno. Un ruolo molto importante ebbe poi la creazione di quella istituzione fiscale e di controllo che fu la ***curtis regia***. L’affermazione di questo particolare schema produttivo determinò, in progresso di tempo, il superamento delle vecchie strutture sociali del popolo-esercito e rappresentò per la monarchia un elemento di forza economica e di stabilità politica.

[8] Nei confronti della popolazione italica, i Longobardi costituivano oggettivamente una minoranza (si stima che siano entrati in Italia al seguito di Alboino circa 100.000 individui, compresi anziani, donne, bambini e servi). Giunti da nemici, essi mantennero a lungo l’atteggiamento di occupanti senza cercare alcuna politica di avvicinamento con Bisanzio. Anche se è senz’altro eccessiva la fama di sterminatori e distruttori che la propaganda ostile ha attribuito ai Longobardi, ci vollero comunque molte generazioni prima che l’integrazione tra i due popoli progredisse. Gli italici furono assoggettati a tassazione, privati dei diritti politici e della possibilità di portare le armi, ma non ridotti in servitù. I Longobardi si mostrarono sostanzialmente indifferenti circa il modo in cui gli italici intendevano organizzarsi e questi continuarono a vivere secondo la tradizione giuridica romana (sebbene questa avesse ora assunto i connotati della consuetudine e le magistrature fossero venute meno).

[9] Di religione ariana (ma il paganesimo era ancora molto diffuso tra loro), i Longobardi mostrarono, soprattutto all’inizio, una certa durezza nei confronti delle gerarchie cattoliche. I patrimoni ecclesiastici furono in gran parte confiscati. I Longobardi tuttavia non cercarono di convertire all’arianesimo la popolazione italica e presto accettarono di confrontarsi con personalità di fede cattolica aprendo la via al processo di conversione. Già al tempo di Autari, casi di conversioni al credo niceno si ripetevano anche nelle principali famiglie longobarde. Fu però solo oltre un secolo dopo, sotto il regno di Liutprando (712-744), che i Longobardi si convertirono ufficialmente abbandonando l’arianesimo. Nel frattempo, la popolazione romanza si era abituata a riconoscere nei **vescovi** cattolici il proprio punto di riferimento non solo religioso ma anche civile. In mancanza di altre autorità, tutti, infatti, riconoscevano ai presuli anche molte prerogative di carattere statuale ben oltre quelle, già significative, che gli attribuiva la legislazione giustinianea.

[10] Fu solo dopo 70 anni dall’arrivo nella Penisola che, nel novembre del 643, il re Rotari sentì il bisogno di seguire l’esempio delle altre monarchie barbariche e di dare al suo popolo una legislazione che riducesse in scritto le norme consuetudinarie (***cawarfide***). Nell’epilogo del suo **Editto** (c. 386), **Rotari** dice che la sua opera di legislatore è stata accompagnata dal consiglio e consenso dei maggiorenti e del *felicissimo esercito*. Dichiara inoltre che ha ordinato di mettere il testo per iscritto e di averlo voluto *confirmare* compiendo il solenne rito del *gairethinx* che lo rende «certo e stabile [*firmus et stabelis*], nel tempo presente e nel futuro».

Si è letta in queste frasi la conferma di una tesi storiografica ottocentesca secondo cui i Germani (e quindi anche i Longobardi) avrebbero avuto in genere una concezione della legge differente dalla nostra e da quella dei Romani. La legge, lungi dall’essere un comando che l’autorità lascia cadere sui sudditi, sarebbe infatti più che altro la formalizzazione di un accordo (*pactum*) intervenuto tra il re e il suo popolo [il punto d’avvio di questa tesi può riconoscersi in Tacito, *Germania*, 11.1, dove però Tacito aggiunge che «anche le decisioni che spettano al popolo vengono discusse preliminarmente davanti ai capi»]. Nel *gairethinx* – si è dunque sostenuto – si deve quindi riconoscere l’assemblea degli armati, cioè di tutti i soggetti con piena capacità giuridica e politica, e perciò il luogo deputato alla consacrazione del *pactum*.

[11] Tale concezione pattizia non riesce tuttavia a convincere. Essa si scontra infatti con lo stile autoritativo che le norme rotariane evidenziano [il re dice *volumus*, *ordinavimus* etc.] e, d’altro canto, come ricerche più recenti hanno chiarito, il rito del *gairethinx* si presta a usi molteplici che poco hanno a che fare con l’idea dell’originaria sovranità del popolo, mentre risponde principalmente a un’esigenza di pubblicità (si tratterebbe, in altre parole, del modo in cui la legge dettata dal sovrano viene resa nota ai sudditi in un contesto dominato dall’oralità e non dalla scrittura). Alcuni studiosi hanno poi suggerita una spiegazione di carattere storico per giustificare l’adunanza dell’esercito. Con l’emanazione dell’editto, Rotari avrebbe in realtà esaudito, a campagna conclusa, la promessa fatta ai suoi guerrieri (arimanni) prima della guerra per la conquista della Liguria. Nel corso degli oltre settant’anni di dominio in Italia, evidentemente, si era creata tra gli arimanni una significativa differenziazione economica e sociale. La richiesta al re proveniva dagli strati inferiori. Questi denunciavano le eccessive ‘esazioni’ che erano costretti a subire per mano dei potenti e chiedevano appunto un intervento del sovrano.

[12] È da credere che i potenti trovassero il modo di opprimere gli altri Longobardi approfittando dell’incertezza circa l’ammontare delle ***compositiones***. Erano queste le somme di denaro che dovevano pagare quanti, colpevoli di qualche misfatto, volessero evitare che i soggetti lesi ricorressero legittimamente alla giustizia privata originando le faide tra famiglie. Il sistema faida / composizione era infatti quello tradizionalmente impiegato dai Longobardi per comporre le liti. L’aspetto negativo del sistema delle *compositiones* risiedeva nel fatto che i giudici potevano abusare, a tutto vantaggio della classe dominante alla quale appartenevano, dell’arbitrio loro concesso nel determinare le somme da pagare. Ecco perché l’Editto – non diversamente dal *Pactus legis salicae* in vigore presso i Franchi – si presenta per lunghi tratti come un minuzioso tariffario. Rotari dedica infatti molte norme a fissare con precisione la somma da pagare in relazione alle singole fattispecie criminose e, soprattutto, alla gravità dei danni arrecati. Assai poche sono invece le pene di tipo afflittivo che appaiono per lo più mutuate dal mondo bizantino.

[13] Il diritto penale non esaurisce certamente il contenuto della codificazione di Rotari. Relativamente al diritto privato occorre dire che, non disponendo di schemi contrattuali propri (in particolare per quanto riguarda gli immobili), i Longobardi finirono in genere, con l’adottare quelli che trovavano diffusi nella prassi romana (compravendita, enfiteusi, mutuo etc.). L’editto propone però una serie di atti formali che si è lungamente ritenuti espressione del più puro e originale spirito germanico. Si deve, in primo luogo tornare sul misterioso rito del ***gairethinx*.** Oltre che nell’epilogo, dove esso sembra essere uno dei momenti che accompagnano la ‘pubblicazione’ della nuova legislazione, il *thinx* o *gairethinx* è richiamato nell’Editto in altri due casi. Nel primo (Roth. 171-174) la norma stessa suggerisce di tradurre la parola col corrispondente latino *‘donatio’*. In realtà più che di donazione vera e propria qui abbiamo una disposizione *mortis causa* in favore di estranei. A ben vedere, ci troviamo di fronte a una riproposizione, con vesti germaniche, del romano *testamentum calatis comitiis*.

[14] Nel secondo caso (Roth. 224), il ***gairethinx*** viene impiegato per realizzare la forma piena di affrancazione di un servo, quella che lo rende pienamente libero (*folkfrie* e cioè letteralmente ‘liberato innanzi al popolo’). Se ne è già fatto cenno a chiusura della lezione dedicata a Giustiniano. Il *gairethinx* descritto in questo capitolo rotariano può in effetti intendersi sostanzialmente come la rivisitazione in termini germanici della antica forma romana di emancipazione servile: la cosiddetta *mancipatio servitutis* o *emancipatio*. Ritroviamo qui infatti il rito della vendita fittizia del servo da affrancare a un fiduciario: rito che se ripetuto per tre volte consecutive conferiva appunto la libertà piena. Della romana *mancipatio*, quindi, il *gairethinx*, considerato nel suo complesso, sembra essere proprio la controfigura. Analoga è pure la funzione di fondo: dare pubblicità e solennità formale – e quindi garanzia di efficacia giuridica – ad atti di una certa rilevanza pubblica.

[15] Quello del *gairethinx/mancipatio* non è peraltro l’unico esempio di figura dell’antico diritto romano che pare riaffacciarsi negli istituti del diritto privato longobardo. Discorso simile può farsi a proposito del ***launegild*** che è una controprestazione simbolica fatta allo scopo di rendere irrevocabili le donazioni. L’analogia con la *donatio nummo uno* dei romani è evidente.

Chiare somiglianze si notano anche tra la longobarda ***datio wadiae*** e il romano *vadimonium*: come quest’ultimo, anche la *wadia*, sopratutto in origine, serviva infatti a garantire l’effettiva comparizione innanzi al giudice delle parti chiamate in giudizio. Più avanti essa fu però impiegata come strumento di conferma e di garanzia delle obbligazioni più varie. Attraverso di essa il contratto otteneva quel requisito di *firmitas* – cioè di irrevocabilità e inattaccabilità – che lo rendeva pienamente efficace.

[16] Somiglianze si sono riconosciute anche tra la *manus* romana (l’antico potere del *paterfamilias* su persone e beni) e il ***mundio*** cui erano soggetti le donne e i servi dei Longobardi. In questo caso, però, si notano anche notevoli differenze. Va anzitutto detto che il mundio riguarda quasi esclusivamente le donne (non i maschi, minori, infermi o anziani che siano). Certamente colui che deteneva questo potere (*mundoaldo*) aveva anche funzioni tutorie. Pur essendo giuridicamente capaci, infatti, le donne longobarde non avevano la capacità d’agire e avevano bisogno di un rappresentante legale. Non meno importanti – e non sempre riscontrabili nel corrispondente romano – erano poi le attribuzioni in ambito potestativo e patrimoniale. Relativamente al primo profilo (potestativo), oltre a limitati poteri disciplinari, il mundoaldo svolgeva un ruolo certamente determinante in relazione a decisioni destinate a incidere in maniera importante sulla vita della donna come quella di contrarre matrimonio o di prendere i voti. Il profilo più caratteristico è però il secondo: il mundoaldo aveva la gestione del patrimonio della donna: di questa era in pratica una sorta di amministratore.

[17] Proprio questo carattere patrimoniale del mundio spiega come fosse possibile che lo esercitassero anche estranei. Di norma il mundoaldo era infatti uno degli uomini della famiglia. Il marito, poi, se voleva (cioè se riteneva che per lui fosse conveniente), poteva acquistare il mundio quando prendeva con sé la donna. In questo caso, doveva allora pagare alla famiglia della donna una somma proporzionata alle sostanze che avrebbe amministrato. Non era quindi la donna – come pure si è a lungo creduto dimenticando che il consenso di lei alle nozze era sempre necessario – ad essere acquistata dallo sposo, quanto piuttosto il potere di mundio su di lei. Era però anche possibile che, morto il marito, subentrasse nel mundio il figlio (persino se minorenne) o addirittura un estraneo. Ciò in particolare poteva avvenire quando – come usava a partire dal X sec. – il marito avesse provveduto a ‘cartolarizzare’ il potere di mundio incorporandolo in un documento ‘al portatore’ che la donna, rimasta vedova, poteva cedere a chi preferisse.

[18] Il matrimonio longobardo dunque – pur avendo nella *traditio*, cioè nella consegna della sposa al marito, un momento centrale – non era affatto una compravendita. Di buon ora la chiesa era riuscita a rendere costitutivo anche nel mondo longobardo l’elemento del **consenso**. Questo era richiesto già al momento del fidanzamento. La donazione nuziale da parte dello sposo (*meta* o *meffio*) era infatti accompagnata dello scambio degli anelli (*subarrhatio anulo*). Gli assetti patrimoniali della futura famiglia erano poi definiti con un accordo (*fabula*) tra le famiglie. Lo sposo offriva il *morgengabe* (dono del mattino) che poteva giungere sino alla quarta parte delle sue sostanze, mentre la sposa contribuiva col *faderfio* (il nostro ‘corredo di nozze’) e con una parte delle sostanze paterne (se questa corrispondeva alla quota ereditaria, la donna era però esclusa dalla successione *mortis causa*).

[19] Probabile retaggio dell’età in cui i Longobardi erano prevalentemente dei nomadi ma anche dell’influenza della volgarizzazione dei concetti di proprietà e possesso di cui s’è detto, nell’Editto rotariano il patrimonio familiare ha ancora un’importanza tutta particolare, con risvolti sia sul diritto successorio sia rispetto al regime dei diritti reali. Morto il capofamiglia, era per esempio frequente il caso che i discendenti non si spartissero l’asse ereditario ma continuassero a goderne in regime comunitario. Questa era anzi considerata la soluzione ‘naturale’ mentre, per la suddivisione dell’eredità, occorreva che tutti gli eredi fossero espressamente consenzienti. Nel patrimonio familiare comune finivano anche i profitti che gli arimanni riportavano dalle campagne militari. Solo gli acquisti derivati dal servizio pubblico civile rimanevano invece nella disponibilità individuale. Se non proprio una forma di proprietà collettiva, certamente si può però parlare di una predilezione dei Longobardi per forme di proprietà comunitaria.

[20] Si è visto come, in buona sostanza, il diritto privato longobardo presenti una serie di rivisitazioni in chiave ‘germanica’ di istituti dell’antico diritto romano. Poiché molti di questi istituti erano già sorpassati in Italia al momento dell’invasione longobarda, si deve credere che i Longobardi debbano averli conosciuti altrove. Ciò può essere accaduto nel periodo (lungo circa un secolo) in cui quel popolo si trovava ancora in Pannonia e i capi tribù strinsero i primi *foedera* con l’Impero romano. Qualcosa di quegli istituti arcaici poi doveva essersi conservato nei regolamenti militari romani che furono probabilmente il primo contatto dei guerrieri longobardi con la romanità.

L’ambito giuridico che, al contrario, è sembrato agli storici senz’altro il più alieno da influenze romane è quello del processo. Agli istituti processuali longobardi che sono peraltro in grande parte coincidenti con quelli degli altri sistemi giuridici barbarici, occorrerà ora dedicare apposita attenzione.